

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI**

PR.T. N. 11238

DEL 21 LUG 2016

**A CCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI SCOLASTICHE IN MERITO ALL'ABBINAMENTO DEI POSTI DI SOSTEGNO AD
ORARIO RIDOTTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA**

LE PARTI

CONSIDERATA l'istituzione in organico di fatto di diversi posti di sostegno ad orario ridotto di scuola dell'infanzia e primaria conseguenti alla presenza nelle varie istituzioni scolastiche degli alunni disabili e alla modalità di assegnazione degli insegnanti di sostegno;

CONSIDERATA, altresì, la titolarità su posto di sostegno di scuola dell'infanzia e primaria di docenti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale;

ATTESO che la copertura dei sopracitati posti di sostegno ad orario ridotto è più complessa e che l'aspirante in possesso della specializzazione su sostegno, in diversi casi, opta per la supplenza su posto comune se vi è la disponibilità di posti ad orario intero;

VALUTATA l'opportunità, al fine di coprire il maggior numero di posti con soggetti in possesso della prescritta specializzazione per il sostegno e di destinare un numero maggiore di posti ad orario intero alla mobilità annuale e alle supplenze, di prevedere la possibilità di disporre degli abbinamenti tra i posti ad orario ridotto appartenenti ad istituzioni scolastiche diverse;

RITENUTO, stante l'ampiezza e la distanza dei plessi di molte delle istituzioni scolastiche regionali, di limitare tale possibilità solo ad alcune di esse, al fine di garantire la funzionalità della prestazione lavorativa su due istituzioni scolastiche diverse realizzabile in presenza di limitata distanza tra i plessi;

CONCORDANO

- 1) di prevedere la possibilità in organico di fatto, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, di abbinare i posti di sostegno ad orario ridotto di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, ivi compresi quelli derivanti dalla titolarità di docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con altri posti ad orario ridotto del corrispondente grado di scuola, tra e limitatamente alle istituzioni scolastiche sottoriportate:
 - tutte le istituzioni scolastiche di Aosta;
 - l'istituzione scolastica "C.M. Mont Emilius 1";
 - l'istituzione scolastica "C.M. Mont Emilius 2";
 - l'istituzione scolastica "C.M. Mont Emilius 3".
- 2) di stabilire, al fine della gestione amministrativa del docente, di individuare per ciascun abbinamento la scuola di titolarità del posto e la scuola di completamento, analogamente a quanto avviene per le cattedre della scuola secondaria.

- 3) di dare applicazione alle disposizioni concernenti il completamento di orario di cui all'articolo 4 del D.M. 13.6.2007, n. 131 – Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3.5.1999, n. 124 – nel senso che lo stesso può realizzarsi tra posti di sostegno ad orario ridotto dello stesso grado di istruzione, oltre che nell'ambito della stessa istituzione scolastica, anche tra e limitatamente alle istituzioni scolastiche elencate nel precedente punto d).

Aosta, 20 luglio 2016




LE PARTI

Per l'Amministrazione scolastica regionale:

Il Sovrintendente agli studi – Fabrizio Gentile

Il Dirigente del Personale scolastico - Clarissa Gregori

Il Funzionario del Personale scolastico – Monica Quattrin

Per le Organizzazioni Sindacali Scolastiche:

C.I.S.L. – Scuola – Corrado Fosson

F.L.C. – C.G.I.L. – Katya Foletto

S.A.V.T. – Ecole – Alessia D  m  

S.N.A.L.S. – Maria Grazia Florio

